

APINDUSTRIA
ASSOCIAZIONE PER L'IMPRESA

**APINDUSTRIA DI BRESCIA - ASSOCIAZIONE PER L'IMPRESA
E LE SEGRETERIE PROVINCIALI - CGIL, CISL e UIL
HANNO FIRMATO L'ACCORDO TERRITORIALE PER LA DETASSAZIONE 2014**

In data 12 giugno 2014 è stato siglato tra l'Associazione Apindustria di Brescia - Associazione per l'Impresa e le Segreterie Provinciali di - Cgil, Cisl e Uil l'accordo territoriale per la detassazione 2014.

Per l'anno 2014 l'importo massimo assoggettabile all'imposta sostitutiva nonché il limite massimo di reddito, relativo all'anno precedente sono i seguenti :

- importo massimo complessivo lordo detassabile nel 2014 di euro 3.000;
- con esclusivo riferimento ai lavoratori dipendenti del settore privato che, nell'anno 2013 hanno conseguito un reddito da lavoro dipendente non superiore a euro 40.000, al lordo delle somme assoggettate nello stesso all'imposta sostitutiva.

Di seguito si allega l'accordo territoriale siglato il 12 giugno 2014 e depositato presso la Direzione Territoriale del Lavoro di Brescia in data 13 giugno 2014.

Per qualsiasi ulteriore informazione preghiamo di rivolgersi all'**Ufficio Relazioni Industriali e Sindacali** di Apindustria Brescia – Tel. 030 23076 – Fax. 030 23076160 – sindacale@apindustria.bs.it.

Brescia, 13 giugno 2014



Aderente a:


CONFAPI

Via F. Lippi, 30 - 25134 Brescia
Tel. 030 23076 - Fax 030 2304108
info@apindustria.bs.it - www.apindustria.bs.it
C.F. 80017870173 - P.IVA 01548020179



IT-25134 BRESCIA
Nr. 22156-01

ACCORDO INTERCONFEDERALE DETASSAZIONE 2014



Tra

APINDUSTRIA di Brescia - Associazione per l' Impresa

e

Le Segreterie di CGIL - CISL - UIL della Provincia di Brescia

premessò

che le parti ritengono opportuno proseguire, sulla base della gestione condivisa, anche per l'anno 2014, l'attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 481, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità)

convengono

in attuazione del DPCM 19 febbraio 2014, che richiama espressamente le disposizioni recate dal DPCM 22 gennaio 2013, che i contenuti dell'accordo quadro territoriale allegato all'accordo del 9 maggio 2013 sono integralmente confermati.

Le parti concordano, in particolare, che le prestazioni lavorative effettuate nel 2014 che, ai sensi del punto 2 dell'accordo quadro del 9 maggio 2013, hanno già comportato l'applicazione dell'agevolazione fiscale per l'anno 2013, sono ancora utili, coerenti e conformi alle finalità della norma richiamata in premessa e, dunque, possono fruire, anche per l'anno 2014, della relativa agevolazione.

Le parti sono impegnate, ciascuna per le proprie competenze, ad assicurare l'informazione a lavoratori e imprese sui contenuti del presente accordo anche ai fini di una corretta applicazione.

12 GIU 2014

Brescia, _____

APINDUSTRIA

CGIL

CISL

UIL

Addi 12 GIU 2014 in Brescia

Tra

APINDUSTRIA di Brescia – Associazione per l'Impresa

e

le Segreterie di CGIL - CISL - UIL della Provincia di Brescia

Premesso che

- che l'art. 1, comma 482, della legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), ha previsto, anche per il periodo d'imposta 2014, l'attuazione delle misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro già previste dall'art. 1, comma 481, della stessa legge;
- che è stato emanato, il DPCM 19 febbraio 2014 che ha richiamato espressamente le disposizioni recate nel DPCM 22/01/2013;
- che è stata emanata la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 15 del 3 aprile 2013, seguita dalla circolare n. 14 del 29 maggio 2014;
- che è stata emanata la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 11/E del 30 aprile 2013, integrata dalla Circolare n. 9/E del 14 maggio 2014;
- che è volontà delle parti favorire lo sviluppo e la diffusione della contrattazione collettiva di secondo livello quale strumento per perseguire la crescita della competitività e della produttività nelle Imprese;
- Confapi e Cgil, Cisl e Uil nazionali hanno sottoscritto l'accordo 10 giugno 2014, allegato al presente atto, per favorire, sulla base della gestione condivisa, anche per l'anno 2014, l'attuazione di quanto previsto all'art. 1 comma 481, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228;

si conviene quanto segue

1. Per l'attuazione delle normative di cui in premessa, le Imprese aderenti al Sistema di rappresentanza CONFAPI nella provincia o nel territorio di **Brescia**, prive di rappresentanza sindacali operanti in azienda, possono – con l'assistenza delle associazioni aderenti al Sistema di rappresentanza di CONFAPI, aventi competenza sindacale – stipulare accordi aziendali – che si applicano a tutti i dipendenti dell'impresa – con le organizzazioni territoriali di categoria delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo. Parimenti, sempre per l'attuazione delle normative di cui in premessa nonché per quanto previsto nell'Accordo Interconfederale 20 aprile 2012 in materia di livelli contrattuali, per le Imprese aderenti al Sistema di rappresentanza CONFAPI

nella provincia o nel territorio di **Brescia** è possibile a livello territoriale, per i CCNL che esplicitamente lo prevedono, sottoscrivere accordi tra le organizzazioni territoriali di categoria delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente Accordo con le rispettive rappresentanze territoriali CONFAPI.

2. Fermo il contenuto dell'Accordo Interconfederale del 20 aprile 2012, anche con riferimento alle procedure previste al punto 7 per l'efficacia delle intese modificative, per l'anno 2014, le Imprese aderenti al Sistema di rappresentanza di CONFAPI nella provincia o nel territorio di **Brescia**, che non si avvalgono della procedura di cui al precedente punto, potranno applicare l'agevolazione fiscale prevista dal DPCM 19 febbraio 2014, in relazione alle voci retributive – così come previste nella circolare n. 15/2013 – erogate a fronte di prestazioni lavorative rese in conformità al contenuto dell'accordo territoriale del 13 maggio 2013. Dovranno, in ogni caso, essere rispettati gli obblighi di contrattazione previsti dal CCNL applicato in azienda.
3. Salva diversa previsione degli accordi aziendali/territoriali, le Imprese applicheranno le agevolazioni fiscali derivanti dalla presente intesa territoriale a tutti i loro dipendenti, anche se occupati presso sedi o stabilimenti situati al di fuori della provincia o dal territorio di **Brescia**, che svolgono le prestazioni lavorative di cui al precedente punto 2, prestazioni che le parti contraenti riconoscono utili, coerenti e conformi alle finalità delle norme richiamate in premessa, anche ai fini del disposto dell' articolo 3 del DPCM 22/01/2013, come richiamato dal DPCM 19/02/2014.
4. L'agevolazione sarà riconosciuta sulla quota di retribuzione corrisposta, con le relative eventuali maggiorazioni, come conseguenza della modifica dell'orario attuata in azienda, modifica che costituisce l'indicatore quantitativo di riferimento sulla base del quale applicare il regime fiscale di cui alle norme richiamate in premessa.
5. La stessa agevolazione sarà riconosciuta ai lavoratori inviati in missione in virtù di contratto di somministrazione.
6. Le Parti sono impegnate, ciascuna per le proprie competenze, ad assicurare l'informazione a lavoratori e imprese sui contenuti del presente accordo anche ai fini di una corretta applicazione.
7. Quanto convenuto ha carattere cedevole rispetto ad eventuali intese aziendali o pluriaziendali.

Letto, confermato e sottoscritto.


APINDUSTRIA di Brescia



CGIL



CISL



UIL

